



COMUNE DI LUSEVERA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Articolo 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

Articolo 4 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

Articolo 5 DEFINIZIONE DI AREA EDIFICABILE

Articolo 6 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 7 DEFINIZIONE DI PERTINENZA

Articolo 8 FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

Articolo 10 SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

Articolo 11 BASE IMPONIBILE

Articolo 12 RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

Articolo 13 ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Articolo 14 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Articolo 15 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 16 VERSAMENTI

Articolo 17 DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

Articolo 18 DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

Articolo 19 SCADENZA E ARROTONDAMENTO DEL VERSAMENTO

Articolo 20 IMPORTI MINIMI

Articolo 21 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Articolo 22 POTERI ISTRUTTORI

Articolo 23 ACCERTAMENTI

Articolo 24 RATEIZZAZIONE

Articolo 25 SANZIONI E INTERESSI

Articolo 26 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 27 CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 28 DISPOSIZIONI FINALI DI ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) istituita a decorrere dal 1° gennaio 2023 dalla legge regionale 14 novembre 2022 n. 17, che sostituisce nel territorio regionale l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'imposta nel comune di Lusevera e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta locale immobiliare autonoma è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla Legge.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente o graffiata.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato. L'iscrizione in catasto, anche se riferita ad un fabbricato non ultimato o in corso di costruzione, realizza, di per sé, il presupposto necessario e sufficiente per assoggettare l'immobile, quale fabbricato, all'imposta.
3. Il fabbricato strumentale all'attività economica è il fabbricato di cui al punto 1) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Articolo 4

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 5

DEFINIZIONE DI AREA EDIFICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente, entro il termine di pubblicazione sul B.U.R. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza. La competenza per l'effettuazione della comunicazione dell'attribuzione della natura di aree edificabile prevista dall'art. 31, comma 20, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è attribuita all'Ufficio competente preposto alla redazione dello strumento urbanistico generale ovvero di una sua variante.

L3. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, e non titolari di trattamento pensionistico, anche agricolo, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.

4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Articolo 6

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

Articolo 7

DEFINIZIONE DI PERTINENZA

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6, C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, nuova dichiarazione con gli estremi della pertinenza.

Articolo 8

FATTISPECIE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilati all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

c) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari, case famiglia, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 9

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.
2. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Con la risoluzione anticipata del contratto la soggettività passiva ILIA torna in capo alla società di leasing, a prescindere dall'avvenuta o meno riconsegna del bene.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
7. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 10

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

1. Soggetto attivo dell'imposta locale immobiliare autonoma è il Comune di Lusevera con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 11

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 7, della L.R.17/2022.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dalla specifica comunicazione o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge regionale 17/2022, a decorrere dal 1 gennaio 2024 la Giunta comunale determina i valori venali in comune commercio, per zone omogenee, delle aree edificabili avvalendosi del supporto di un professionista iscritto negli appositi albi professionali esperto in valutazioni estimatorie, selezionato con le modalità previste dalla vigente normativa per l'affidamento degli incarichi.
- Tale determinazione avviene periodicamente e comunque non oltre 10 anni dall'ultima delibera di determinazione dei valori stessi. In caso di mancata deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
- In caso di situazioni oggettivamente definite il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello determinato dalla Giunta Comunale, qualora sostenuto da atti tecnici per i quali il Comune avrà comunque la facoltà di verificarne la congruità.
- Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale per l'anno di riferimento, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta sempreché per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
- In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- Qualora il contribuente abbia dichiarato o anche solo versato su un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 5 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 12

RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con

diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso la riduzione della base imponibile è applicata alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed alle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Sono tali, a titolo esemplificativo, i fabbricati che presentano le seguenti condizioni: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.); fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturale.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipologia diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici qualora i suddetti lavori non comportino l'inagibilità o l'inabitabilità degli stessi.

Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dell'Agenzia sanitaria competente, se non supportato dalla perizia tecnica, è considerato influente ai fini dell'inagibilità/inabitabilità del fabbricato. Non costituisce motivo di inagibilità/inabitabilità il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas).

La riduzione della base imponibile si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva o della perizia giurata attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione prevista dall'articolo 19 del presente regolamento.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante/proprietario) ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli-genitori e genitori- figli comodatari) che la utilizzano come abitazione principale. Ai fini della riduzione, la norma prevede come ulteriori condizioni che:

- il contratto sia registrato;

- il comodante (proprietario) possieda un solo immobile in Regione Friuli Venezia Giulia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 lettera c) il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione.

3. Le riduzioni di base imponibile di cui ai commi 1 lettera a) e b) del presente articolo, non sono cumulabili tra loro.

Articolo 13

ESENZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) L'abitazione principale o assimilata, come definita dagli articoli 8 e 10, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai comuni della regione, dalle forme associative tra enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi fra Enti locali e dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L'esenzione spetta esclusivamente per gli immobili utilizzati direttamente ed immediatamente dal soggetto passivo per l'attività istituzionale.
- c) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per i partiti politici e le fondazioni bancarie, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto –legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200. L'esenzione non spetta per gli immobili locati o dati in comodato d'uso gratuito, a prescindere dalle finalità sociale o di pubblico interesse dell'attività svolta.
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Lusevera risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Articolo 14

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

1. Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 della L.R. 17/2022, è ridotta al 75 per cento.

2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

Articolo 15

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.
4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 16

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 11 le aliquote come stabilite all'articolo 15.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
5. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata di saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2020.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di

durata dell'intera procedura concorsuale. Nel caso di mancato pagamento nei termini previsti e qualora l'immobile sia stato venduto, si procederà con il reclamo ex art. 36, L.F.

8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

9. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

10. I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione e comunque non oltre la data del versamento di acconto dell'annualità successiva.

11. Nelle successioni mortis causa, il versamento dell'imposta dovuta e non versata dal de cuius è effettuata dagli eredi, i quali rispondono pro quota dei debiti tributari del de cuius. E', comunque, consentito il versamento da parte di un erede anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data preventiva comunicazione e comunque non oltre la data del versamento di acconto dell'annualità successiva, all'Ente impositore.

12. Il versamento dell'imposta, è effettuato utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 17

DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

1. Con delibera della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta, possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di Natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio.

2. Con riguardo all'Imposta dovuta dal soggetto passivo per gli immobili acquistati in successione, laddove l'accettazione dell'eredità sia intervenuta entro il primo semestre dell'anno, in versamento in acconto potrà essere effettuato entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Se invece l'accettazione dell'eredità interviene nel secondo semestre, il versamento del saldo potrà essere effettuato entro il termine previsto per l'acconto d'importo dell'anno successivo. Oltre al versamento dell'anno in cui è avvenuta l'accettazione dovrà essere effettuato anche il versamento relativamente al periodo dalla morte del de cuius sino all'anno di accettazione.

In alternativa si può considerare regolarmente eseguito il versamento effettuato da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.

Articolo 18

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

2. Nella dichiarazione è individuato il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art 4 della L.R. 17/2022, qualora il soggetto passivo ne possieda più di uno e agli stessi si applicano aliquote diverse ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, L.R. 17/2022. In assenza di detta individuazione il Comune applica a tutti i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata l'aliquota di cui all'art. 9, comma 3 della L.R. 17/2022.

3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono individuati i casi in cui la dichiarazione è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. Nelle more dell'adozione del decreto del direttore centrale della struttura competente, i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b e dell'art. 18, comma 2, nonché per indicare il fabbricato ad uso abitativo di cui al comma 2 della L.R.17/2022.
6. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini IMU in quanto compatibili.
7. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Articolo 19

SCADENZA E ARROTONDAMENTO DEL VERSAMENTO

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
2. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 20

IMPORTI MINIMI

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria dell'imposta non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivo né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 21

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso, previa specifica istruttoria, viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi dell'imposta di importi unitari inferiori ad euro 5,00.
4. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta locale immobiliare autonoma con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
6. L'istanza prevista al comma 4 deve essere presentata almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
7. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 22

POTERI ISTRUTTORI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 23

ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia a titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere:
 - l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati,
 - l'indicazione espressa che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - l'indicazione del soggetto, che decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste;
 - l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997
5. In contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare la contribuente:
 - accertamento con adesione, ex D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997,
 - definitività dell'atto impugnato.

6. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e D.Lgs. 217/2017

Articolo 24

RATEIZZAZIONE

1. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

fino a € 150,00 nessuna rateizzazione;

da € 150,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione può essere prorogata una volta sola, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco dei 6 mesi nel corso della rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 25

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 22 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di 60 giorni, il Comune può applicare la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 26

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 27

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 28

DISPOSIZIONI FINALI DI ENTRATA IN VIGORE

1. Per l'anno 2023 e per gli effetti di cui all'art 9, comma 7 della L.R. 17/2022, si considerato in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di esser iscritti nelle categorie:

- a) A/10;
- b) A/11, fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 9, commi 2 e 3 della L.R.17/2022;
- c) gruppo B, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della L.R. 17/2022;
- d) C/1, C/3, C/5;
- e) gruppo D fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 della L.R. 17/2022

2. Per l'anno 2023, per i fabbricati diversi da quelli al comma 1, resta ferma la facoltà di attestarne la strumentalità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 17/2022.

3. Per l'anno 2023 la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022 e per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g) della L.R. 17/2022, le prime due rate dell'imposta sono pari ciascuna al 50 per cento dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 17/2022.

4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

5. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa regionale.

6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

7. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.